

L'ESPERIENZA TRANSGENDER NELLA STORIA TRA PASSATO E PRESENTE:

LEZIONE DEL 22.05.2019, CIRSDe

di

Cesarina Manassero

E' con mio grande piacere che intervengo in questo corso, in qualità di ex-Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati/e di Torino, Istituzione che ha come compito specifico la formazione di avvocati/e particolarmente competenti nel tutelare persone vittime di discriminazione, anche solo potenziale. Il gruppo sociale dei transessuali rientra, a pieno titolo, in questo gruppo. L'avvocato/a che difende queste persone deve avere una sensibilità particolare e sviluppare una notevole capacità di ascolto e relazionale, perché accompagnerà questa persona in un percorso non meramente giuridico, ma anche medico e psicologico.

Desidero esprimere anche un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Palici di Suni, che mi ha coinvolta in questa lezione, perché la Professoressa è stata la mia Relatrice alla tesi di laurea ed anche a quella di dottorato.

Perché si è deciso di focalizzare l'attenzione sul diritto dei transessuali?

L'esperienza transessuale o, come si usa dire in Inglese, *transgender*, raccoglie un ampio spettro di vicende umane, che includono quanti sperimentano una dissonanza tra sesso psichico e sesso biologico (deve essere inclusa nella categoria anche quella delle persone travestite, dei cosiddetti *two spirits* o *bigender*), senza che però, mi si permetta di evidenziarlo, il diritto antidiscriminatorio abbia prestato particolare attenzione per questa categoria di persone.

Il termine transessualità è stato coniato agli inizi del '900 da un medico tedesco Magnus Hirshfeld, per indicare l'angoscia che deriva dal rifiuto del proprio sesso biologico.

Occorre però precisare che ogni società nella storia ha avuto modo di relazionarsi con le persone transessuali e transgender, anche se l'attenzione maggiore per queste persone si è sviluppata particolarmente nella seconda metà del Novecento, quando la medicina ed in particolare la chirurgia ha reso possibile e pensabile la modifica dei caratteri sessuali primari e/o secondari per adeguarli al sesso psichico del soggetto.

Con lo sguardo rivolto al passato, ho avuto modo di trovare alcuni esempi di esperienza transgender.

Partendo dalla mitologia, che pur specchio fantastico della realtà è comunque specchio del *Logos* di un'epoca, si ritrova l'esperienza dell'indovino cieco Tiresia, personaggio molto noto del ciclo mitologico tebano.

Ovidio narra che Tiresia, passeggiando sul monte Cilene e vedendo due serpenti accoppiati, colpì la femmina e venne tramutato in donna per punizione divina. Soltanto sette anni dopo, riuscì a colpire il maschio della stessa coppia di serpenti, riacquistando così le sembianze maschili.

Lo storico greco Erodoto racconta invece che presso gli Sciti, popolazione nomade di origine iranica, alcuni sciamani chiamati *Enariens* indossavano abiti femminili e parlavano con voce di donna, per raggiungere il contatto con gli dei.

In Anatolia, i Frigi erano soliti castrare gli uomini che si sentivano donne e permettevano loro di avere un ruolo femminile nella società.

In epoca romana, l'Imperatore Eliogabalo, innamoratosi dello schiavo Lerocle, iniziò a travestirsi da donna e lo prese come amante, facendosi chiamare imperatrice dal suo *entourage*.

Durante il Medioevo, il tema pare uscire dalla scene.

Un libro, di recente pubblicazione, però ci riporta al tema.

Questo testo, intitolato *Processo a Rolandina*, di Marco Salvador, edizione Fernandel, 2017, ricostruisce, partendo dagli atti del processo e dalla sentenza che è stata emanata alla sua conclusione, una storia molto interessante.

Rolandina, una *transgender* che viveva a Venezia, nel 1353, svolgeva la sua attività di prostituta. Venne condannata al rogo, perché accusata di sodomia.

Mi paiono interessanti alcuni passi del testo, in particolare: nell'interrogatorio dell'Inquisitore a Rolandina viene domandato se si senta uomo o donna. Rolandina risponde: *“alle volte uomo, prigioniero in un corpo di donna ed altre donna con la maledizione di avere dei genitali maschili. Però mi sento a mio agio solo se vestito da donna”* (V. pag. 79 libro).

Presso la tribù dei Sioux, il terzo sesso era definitivo *winkte* e denotava quegli individui in cui la natura aveva commesso un errore, facendo nascere un uomo nel corpo di una donna e viceversa. La società però rimediava a questo errore, concedendo ai *winkte* di scegliere liberamente di vivere come l'altro genere e sposare un individuo del genere opposto a quello di elezione.

La transessualità come condizione medica risale invece al Novecento. In un dibattito pubblico del 1970, il chirurgo plastico Donald Laub e lo psichiatra Norman Fisk

coniarono l'espressione disturbo dell'identità di genere, per definire la malattia di quanti avevano problemi ad appartenere al loro genere, perché interiormente tormentati dal desiderio di appartenere all'altro genere.

Il Manuale diagnostico dei disturbi mentali (DSM) del 1980 considera il disturbo dell'identità di genere una malattia mentale. Il DSM-5 del 2013 ha modificato l'espressione disturbo in disforia di genere, dizione meno stigmatizzante e legata a stereotipi, in quanto la persona non è più "disturbata".

Si osserva, dunque, come l'evoluzione ci sia stata dal punto di vista medico. E dal punto di vista giuridico?

Le tematiche dell'identità di genere si sono poste all'attenzione del sistema internazionale dei Diritti dell'Uomo solo nel 2006, con l'approvazione dei cosiddetti Principi di Yogyakarta, approvati in Indonesia da un gruppo di esperti mondiali.

Con tali Principi è stata statuita l'applicabilità delle normative internazionali in materia di Diritti Umani in relazione all'orientamento sessuale e all'Identità di Genere.

Il concetto di identità di genere, ed espressione di genere, ovvero la manifestazione esteriore della propria identità di genere, trova per la prima volta un'autonoma definizione rispetto a quello di orientamento sessuale anche ai fini della tutela antidiscriminatoria.

Bisogna sottolineare però come il diritto comunitario allo stato attuale non include espressamente l'identità di genere tra i fattori di discriminazione. L'art. 21 della Carta europea dei diritti fondamentali ha menzionato alcuni fattori nuovi di discriminazione (nuovi rispetto a quelli menzionati nelle Direttive), quali ad esempio le caratteristiche genetiche, o la proprietà, ma non ha fatto alcun riferimento all'identità di genere.

La giurisprudenza della CGCE ha spesso ricondotto la discriminazione subita da una persona transessuale alla discriminazione fondata sul genere (si vedano i casi P.c.S. e Cornwall County Council, causa C-13-94 e K.B. v. National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health, causa C-117/01 decisa nel 2004).

Mi piace però ricordare l'opinione dell'Avvocato generale, Tesouro, il quale nella causa C-13-94 evidenzia al paragrafo 17 che "è necessario superare la tradizionale classificazione e riconoscere che, in aggiunta alla dicotomia uomo/donna, esiste uno spettro di caratteristiche, ruoli e comportamenti condivisi tra uomini e donne, cosicché il sesso stesso dovrebbe essere piuttosto concepito come un *continuum*."

Sarebbe pertanto ingiusto rifiutare di proteggere coloro che sono trattati in maniera svantaggiosa proprio in ragione del loro sesso e/o della loro identità sessuale.

Al fine di risolvere tale ambiguità alcuni Stati europei hanno incluso l'identità sessuale tra i nuovi fattori proibiti di discriminazione.

Si pensi alla Germania, con la legge del 2006 sulla Parità di Trattamento che, accogliendo una decisione del *Bundesverfassungsgericht*, del 6.12.2005, considera l'identità sessuale come parte dell'autonomia personale di ciascun individuo.

Le legge federale belga, emendata nel 2014 al nuovo art. 4 par. 3, menziona l'identità di genere e l'espressione di genere quali fattori proibiti di discriminazione.

Una riforma analoga è stata approvata in Finlandia il 30 dicembre 2014.

Nel 2014 Malta è stato il primo Paese europeo ad introdurre nella Carta costituzionale l'identità di genere tra i fattori in base ai quali viene proibita ogni discriminazione.

Tali tematiche sono così importanti che è recentissima, ovvero del 26.06.2018 la pronuncia della Corte di Giustizia EU causa C-451/16 relativa alla impossibilità di fruire di un trattamento pensionistico nel caso di cambiamento di sesso.

La Corte ha evidenziato che trattasi di una discriminazione diretta a danno di queste persone, e come tale, censurabile.

Auspicio, pertanto, una sempre più attenta analisi di queste tematiche giuridiche, al fine di implementare una più consapevole cultura contro ogni forma di discriminazione, per un'inclusione sempre maggiore di tutte/i.